

Comunicazione n. DIN/7057714 del 21-6-2007

Inviata al sig ...

Oggetto: Sig. Risposta a quesito

Si fa riferimento alla lettera del ..., ricevuta il ..., con cui la S.V., promotore finanziario per conto di Banca [...X...], ha richiesto alla scrivente di pronunciarsi in ordine alla compatibilità tra tale attività e quella di esecutore testamentario.

Nella suddetta nota Ella ha, infatti, rappresentato che due sue clienti (rispettivamente, madre e figlia) hanno manifestato l'intenzione di nominare la S.V. quale esecutore testamentario delle stesse.

Al riguardo, si ritiene che il caso in esame, più che interessare profili di compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e quella di esecutore testamentario, di cui all'art. 92 del regolamento Consob n. 11522/98¹, inerisca direttamente il rapporto intercorrente tra la S.V. e l'intermediario per conto del quale opera, in relazione a quanto da questo stabilito nel codice interno di comportamento adottato e, in particolare, alla previsione di eventuali divieti, posti a carico dei promotori finanziari, di accettare incarichi o procure dai clienti.

Si osserva, infatti, che l'ufficio di diritto privato dell'esecutore testamentario può essere considerato come un mandato *sui generis*², la cui sostanza consiste nell'esplicare in nome proprio un'attività nell'interesse altrui (*rectius*, il cliente-testatore) in obbedienza ad un dovere ed in forza di un potere proprio che deriva dalla nomina e dalla conseguente accettazione³.

In relazione a quanto sopra rappresentato, l'accettazione della nomina di esecutore testamentario potrebbe configurare una violazione del codice interno di comportamento della Banca nella parte in cui

¹ L'art. 92 citato così recita: "*L'attività di promotore è incompatibile: a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo; b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati; c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore; d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore; e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio; f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento*".

² Ciò, in particolare, se si considera il comune dato fattuale dell'affidamento di un incarico a terzi e se si evidenzia la peculiarità e la specificità di una regolamentazione che mostra come il legislatore abbia inteso modellare l'esecuzione testamentaria sul mandato, riecheggiandone in qualche modo la disciplina – ad esempio per quanto attiene all'obbligo di diligenza nell'espletamento dell'incarico (art. 703, comma 4 e 1710, comma 1, c.c.); all'obbligo di rendiconto all'esito dell'attività spiegata (art. 709 e 1713 c.c.); al potere del testatore di nominare più esecutori (art. 700 c.c.) come quello del mandante di nominare più mandatari (art. 1716 c.c.).

³ L'esecutore testamentario è persona di fiducia del testatore, ovvero colui al quale viene dato l'incarico di curare l'attuazione delle disposizioni di ultima volontà del defunto o, più in generale, di curare l'attuazione degli obblighi e dei diritti successori (*cfr.* art. 700-712 c.c.), la cui investitura è geneticamente collegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, costituita dalla disposizione testamentaria di nomina e dall'accettazione del designato.

questo, eventualmente, configuri il divieto a carico dei promotori finanziari di accettare incarichi o procure dai clienti.

Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 93, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/98, i promotori finanziari devono rispettare "*le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico*", si ritiene opportuno che la S.V. valuti l'accettazione di tale nomina alla luce di quanto previsto dal codice adottato da Banca [...X...] e, in assenza di una specifica previsione in tal senso, ne informi quest'ultima al fine di ottenere i necessari chiarimenti.

CONSOB

F. Bongiovanni G. D'Agostino